

CONFAPI

e

CGIL, CISL, UIL

Premesso

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI con il fine di migliorare il sistema relazionale tra le Parti;

che l'art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010 in attuazione dell'art 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 26, della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno dettato per vari periodi di imposta nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

che le Parti, preso atto della normativa sopra richiamata, anche in considerazione delle circolari ministeriali e dell'agenzia dell'entrate intervenute in materia, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta legislazione in materia;


CONVENGONO

che l'allegato schema di "accordo quadro territoriale" tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di *"imposta sostitutiva agevolata sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività, e pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici dei lavoratori."*

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Addì 22 dicembre 2011


CONFAPI



CGIL

CISL

UIL



Tra (Associazione territoriale Confapi) _____

e

(CGIL, CISL, UIL territoriali) _____

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI con il fine di migliorare il sistema relazionale tra le Parti;

che l'art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010 in attuazione dell'art 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 26, della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno dettato per vari periodi di imposta nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva agevolata sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Per l'anno 2012, con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema Confapi della provincia di sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi delle circolari ministeriali e dell'agenzia delle entrate, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese pertanto applicheranno le agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia dell'Entrate considerato quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di

Le imprese informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello così come previsto dai CCNL vigenti del sistema Confapi.

Addì _____

Letto, confermato e sottoscritto

